

## INDICE

12	ATTIVITÀ DELLA SIF SUL TERRITORIO .....	2
12.1	Generalità .....	2
12.2	Collaudi .....	2
12.3	Visite calendariali .....	3
12.4	Visite ispettive .....	4
12.5	Ordini di servizio .....	5
12.6	Circolari .....	5
12.7	Sanzioni .....	5

## 12 ATTIVITÀ DELLA SIF SUL TERRITORIO

### 12.1 Generalità

La **SIF** (Struttura Infrastrutture Funiviarie) è l'Autorità di sorveglianza regionale che si occupa della sicurezza del trasporto sugli impianti a fune svolgendo attività di controllo sia tecnico sia amministrativo.

Nelle regioni italiane a statuto ordinario questa funzione di controllo è competenza dell'**USTIF** (Ufficio Speciale Trasporti a Impianti Fissi), che è un organo periferico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Lo Statuto speciale della Valle d'Aosta, invece, sancisce il principio di potestà legislativa primaria in materia di trasporti su funivie (art. 2 dello Statuto speciale), il che significa che la Regione ha la possibilità di regolamentare la materia in modo autonomo. L'applicazione di tale principio agli impianti a fune si è poi concretizzata con il d.p.r. 22 febbraio 1982 e con il d. lgs. n. 79 del 11 febbraio 1998, che hanno effettivamente trasferito alla Regione Valle d'Aosta sia le competenze amministrative che quelle tecniche di controllo e vigilanza. Per tale motivo la Regione ha quindi istituito un proprio organo di controllo e sorveglianza, che è appunto la SIF.

La SIF svolge in realtà numerose altre attività, ad esempio rilascia le concessioni per i nuovi impianti a fune, si occupa dell'eliski, del catasto delle piste da sci, della gestione dei dati statistici del settore e dell'erogazione dei finanziamenti per lo sviluppo dello sci di fondo e di discesa e per il servizio di soccorso sulle piste ma, per quanto riguarda gli aspetti che interessano direttamente l'attività del Capo servizio, svolge le seguenti attività:

- rilascia e rinnova l'abilitazione professionale per lo svolgimento delle funzioni di Direttore dell'esercizio e di Capo servizio;
- effettua il collaudo funzionale dei nuovi impianti, di quelli giunti in scadenza di revisione generale/ispezione speciale e di quelli che sono oggetto di importanti lavori di modifica;
- partecipa periodicamente alle ispezioni annuali sugli impianti a fune programmate dai Direttori dell'esercizio;
- effettua delle visite ispettive durante l'esercizio degli impianti a fune;
- approva le particolari disposizioni per l'esercizio eventualmente emanate dal Direttore dell'esercizio per la gestione di situazioni non previste dal Regolamento di esercizio degli impianti;
- fornisce ai concessionari ed ai Direttori dell'esercizio, mediante l'emanazione di circolari, indicazioni per regolamentare particolari situazioni o condizioni di esercizio sugli impianti, o chiarimenti in merito alle attività di controllo e manutenzione, o delucidazioni di carattere normativo;
- applica il proprio potere sanzionatorio qualora riscontri la violazione di norme tecniche di sicurezza o la mancata osservanza di disposizioni specifiche.

Per quanto concerne l'abilitazione professionale di Direttore dell'esercizio e Capo servizio si rimanda al Capitolo 7, che tratta in maniera più completa il tema della regolamentazione del personale addetto agli impianti a fune in Valle d'Aosta.

### 12.2 Collaudi

L'attività di collaudo è regolamentata dalla l.r. 20/2008 e dalla d.g.r. 1856/2012.

Il collaudo è svolto da una Commissione che è solitamente composta da almeno due ingegneri e da un segretario (eventualmente uno dei due ingegneri può svolgere anche le funzioni di segretario), scelti, di solito, tra i funzionari appartenenti alla SIF.

Il collaudo funzionale è obbligatorio per gli impianti nuovi che, per poter esercire, debbono ottenere da parte della SIF l'autorizzazione al pubblico esercizio, ma deve essere effettuato anche in occasione di rilevanti interventi di modifica o di manutenzione e controllo dell'impianto, e cioè:

- quando sull'impianto siano state realizzate delle modifiche che incidono sulla regolarità dell'esercizio dell'impianto, sulle sue caratteristiche o sulla sicurezza degli utenti (le cosiddette "modifiche tecniche rilevanti");
- al termine dei lavori e controlli eseguiti in occasione delle revisioni generali/ispezioni speciali;
- di norma, al termine dei lavori e controlli eseguiti per l'ottenimento di una proroga della scadenza di revisione generale o di fine di vita tecnica.

Durante la visita di collaudo funzionale, la Commissione verifica che sussistano le condizioni per cui il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità, e a questo scopo:

- effettua un'accurata ispezione delle varie parti che costituiscono l'impianto, verificando che siano conformi al progetto e a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente;
- effettua una serie di prove di funzionamento, con l'impianto sia vuoto che carico per verificarne il regolare comportamento nel suo complesso, nonché il corretto funzionamento dei particolari costitutivi importanti per la sicurezza delle persone e dei dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa tecnica in vigore, ed ogni altra verifica o prova necessaria per constatare la rispondenza alla normativa o per sciogliere le riserve formulate dalla SIF negli atti di approvazione degli interventi;
- verifica l'efficienza dei mezzi e dell'organizzazione per l'evacuazione in linea, e a tal fine può anche effettuare una o più prove di evacuazione simulata nelle condizioni che, a suo giudizio, ritiene più significative rispetto al tipo di impianto e alle difficoltà del tracciato.

Al termine del collaudo la Commissione redige un verbale che ne certifica l'esito ed eventualmente impartisce delle prescrizioni alle quali il concessionario deve ottemperare entro il termine stabilito. In particolare le prescrizioni sono suddivise in:

- a) prescrizioni che devono essere ottemperate prima dell'apertura dell'impianto al pubblico esercizio (dette anche prescrizioni "di **tipo A**");
- b) prescrizioni a termine, che possono essere ottemperate anche entro una scadenza successiva all'apertura al pubblico esercizio (**tipo B**);
- c) prescrizioni attinenti alle modalità di esercizio particolari dell'impianto (**tipo C**), che, come le prescrizioni di tipo A, devono essere ottemperate prima dell'apertura dell'impianto al pubblico esercizio per poter ottenere la relativa autorizzazione..

L'autorizzazione al pubblico esercizio è rilasciata dal dirigente della SIF dopo che siano state ottemperate le prescrizioni di tipo A e C. Inoltre, nel caso si tratti di un impianto nuovo, l'autorizzazione è subordinata:

- al rilascio da parte della SIF degli assensi alla nomina del Direttore dell'esercizio e del Capo servizio;
- all'approvazione del Regolamento di esercizio e del piano di evacuazione e all'acquisizione del modello di Registro giornale;
- all'accertamento dell'esito favorevole del periodo di preesercizio, generalmente prescritto per gli impianti nuovi.

Lo stesso tipo di autorizzazione all'esercizio è, inoltre, rilasciato dopo il collaudo funzionale eseguito in occasione di modifiche rilevanti sull'impianto, o al termine dei lavori e controlli eseguiti per la revisione generale/ispezione special, o a seguito dei lavori e dei controlli eseguiti per la proroga della scadenza della revisione generale o della fine di vita tecnica.

## 12.3 Visite calendariali

Come detto, i tecnici della SIF sono tenuti a partecipare periodicamente alle ispezioni annuali degli impianti programmate dai Direttori dell'esercizio prima della riapertura al pubblico esercizio. Tali visite vengono comunemente chiamate "**calendariali**", e le prove e verifiche previste sono eseguite sotto la diretta responsabilità del Direttore dell'esercizio, di norma seguendo uno schema approvato a livello nazionale ed eventualmente modificato per tenere conto delle peculiarità di ciascun impianto.

In particolare, nel corso di tali visite viene verificato il corretto funzionamento dell'impianto in ogni sua configurazione (a vuoto, a pieno carico, con azionamento principale, di riserva e di recupero, con alimentazione da rete e da gruppi elettrogeni), e simulati tutti i possibili primi guasti ed anomalie di funzionamento per verificare il corretto intervento delle catene di arresto, delle segnalazioni, delle protezioni e delle funzioni di sicurezza previste. Viene inoltre verificato il corretto funzionamento del sistema di tensionamento (contrappeso o tenditore idraulico), dei meccanismi di stazione, dell'eventuale tappeto di allineamento o imbarco e dei cancelletti, e verificate mediante prova le corrette tarature delle protezioni di impianto (massime coppie, mancate decelerazioni, soglie di intervento del sistema di tensionamento, dazi, circuito di sicurezza etc.).

Al termine della visita, il proseguimento dell'esercizio può essere subordinato a prescrizioni impartite dai tecnici della SIF, suddivise in modo analogo a quanto previsto per i collaudi funzionali.

Per quanto concerne la periodicità di queste visite calendariali, essa varia in funzione del tipo di impianto e della sua età, ma sostanzialmente è triennale all'inizio, per poi diventare biennale all'avvicinarsi delle scadenze di revisione generale e di fine di vita tecnica. Fanno eccezione le sciovie, per le quali la periodicità applicata è sempre quinquennale.

## 12.4 Visite ispettive

Durante il periodo di esercizio degli impianti, i tecnici della SIF effettuano delle visite ispettive. In tale occasione i tecnici controllano il regolare svolgimento dell'esercizio, la presenza e le abilitazioni del personale addetto, l'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni impartite nelle precedenti occasioni ed il mantenimento della sicurezza, nei limiti di quanto permesso dalla regolarità dell'esercizio.

A titolo di esempio nel corso di tali visite la SIF verifica:

- la presenza sull'impianto e la corretta compilazione del Registro giornale (prove giornaliere, mensili e relative firme del Capo servizio e del Direttore dell'esercizio, annotazione degli incidenti, delle anomalie e degli interventi di manutenzione, etc.);
- la presenza sull'impianto del Regolamento di esercizio e degli eventuali Ordini di servizio aggiuntivi, degli schemi elettrici e del Manuale d'uso e Manutenzione;
- la presenza delle disposizioni per i viaggiatori agli imbarchi e dei cartelli monitori presso le stazioni e lungo la linea;
- la corretta sistemazione degli imbarchi e degli sbarchi (franchi verticali e laterali, pendenze, larghezze, presenza dei dispositivi di sicurezza quali il mancato sbarco per le seggiovie o il mancato sgancio e mancato recupero per le sciovie);
- lo stato dell'organo principale (motori, puleggia, trasmissioni) e di quelli di riserva e recupero;
- lo stato dei freni e delle relative centraline;
- lo stato dei meccanismi di stazione (controlli geometrici, cinghie e rulli di trasmissione del moto);
- lo stato del contrappeso (libertà di escursione, guide, eventuale pozzo) o del tenditore idraulico (cilindro, finecorsa meccanici ed elettrici, libertà di escursione, centralina);
- lo stato della linea (stato di conservazione di fondazioni e strutture metalliche, allineamento rulliere, presenza barrette, stato di conservazione pedane di manutenzione, tesatura dell'eventuale cavo aereo, oscillazioni e sbandamenti al passaggio dei veicoli sui sostegni etc.);
- lo stato delle stazioni (opere civili, recinzioni, reti anticaduta, presenza dei tappeti di isolamento o delle protezioni differenziali, eventuali scale portatili, cassetta medicinali di primo soccorso etc.);
- l'avvenuto controllo periodico degli estintori situati presso le stazioni, la sala argani, il locale gruppo elettrogeno etc.;
- lo stato delle principali tarature di impianto.

A conclusione di tali visite la SIF può emettere delle prescrizioni di tipo A, B e C come nel caso delle visite calendariali o anche sospendere l'esercizio, nel caso in cui risultino degli importanti problemi che riguardino la sicurezza.

## 12.5 Ordini di servizio

Le disposizioni per l'esercizio dell'impianto sono contenute nel Regolamento di esercizio, che la SIF approva al termine del collaudo dell'impianto, prima di autorizzarne l'apertura al pubblico esercizio.

Tuttavia le disposizioni per l'esercizio possono essere modificate e/o integrate nel tempo per sopraggiunte nuove esigenze, o per regolamentare situazioni atipiche che si manifestino nel corso dell'esercizio: si pensi ad esempio al trasporto di biciclette durante la stagione estiva, o alle limitazioni di velocità che possono dover essere imposte nel caso di utilizzo del gruppo elettrogeno, quando ad esempio questo sia condiviso con un altro impianto o risulti sottodimensionato rispetto alla potenza dell'azionamento principale.

In tali casi le nuove disposizioni per l'esercizio che riguardino la sicurezza dell'impianto e dei trasportati sono contenute in opportuni **Ordini di servizio** emanati dal Direttore dell'esercizio che debbono essere inviati alla SIF per approvazione, sebbene la loro efficacia decorra già dal momento della loro emanazione.

La SIF provvede poi a restituire una copia dell'Ordine di servizio timbrata e firmata dal dirigente, e questa dovrà essere conservata presso l'impianto.

## 12.6 Circolari

Quando è necessario informare tutti i concessionari e i Direttori dell'esercizio di aspetti relativi all'esercizio, al controllo o alla manutenzione degli impianti, oppure di aspetti amministrativi relativi ai rapporti con l'Autorità di sorveglianza, la SIF può emanare delle **circolari**.

A titolo di esempio queste circolari possono riguardare:

- disposizioni per la regolamentazione di particolari condizioni di esercizio che hanno prodotto un incidente su un impianto, e che la SIF decida pertanto di estendere a tutti gli impianti simili per scongiurare il ripetersi dell'incidente;
- indicazioni relative ai controlli ed alle manutenzioni da effettuarsi su particolari componenti di impianto;
- indicazioni relative all'interpretazione di alcuni aspetti poco chiari delle norme vigenti;
- comunicazioni relative al personale (ad esempio le sessioni d'esame periodiche previste per l'abilitazione dei Direttori dell'esercizio e dei Capi servizio).

## 12.7 Sanzioni

Nel caso in cui i funzionari della SIF accertino la violazione di norme tecniche di sicurezza o la mancata osservanza di disposizioni specifiche viene aperto un procedimento sanzionatorio. Quando possibile, la contestazione della violazione deve essere fatta subito, sia all'autore sia alle persone obbligate in solido al pagamento della sanzione, con verbale scritto.

Gli eventi principali per i quali la SIF può esercitare il proprio potere sanzionatorio sono i seguenti:

- costruzione, anche parziale, modifica oppure sostituzione di un impianto a fune in servizio pubblico senza l'autorizzazione per l'inizio dei lavori rilasciata dalla SIF;
- esercizio di una linea funiviaria in servizio pubblico senza l'autorizzazione all'esercizio rilasciata dalla SIF;
- mancata nomina del Direttore dell'esercizio e del Capo servizio da parte della società esercente;
- mancato rispetto delle disposizioni di legge o di regolamento relative alla sicurezza dell'impianto o alla regolarità dell'esercizio o in merito ai tempi e alle modalità previste per la comunicazione degli incidenti;
- utenti che accedano irregolarmente agli impianti e risultino sprovvisti di titolo di viaggio, o che abbiano ceduto, alterato o contraffatto il titolo di viaggio o che trasgrediscano alle norme contenute nel Regolamento di esercizio ed affisse alla partenza di ogni impianto.

L'accertamento delle infrazioni descritte all'ultimo punto e relative agli utenti spetta anche al personale delle società concessionarie, al quale può essere attribuita singolarmente la qualifica di "incaricato di pubblico servizio", come meglio descritto nel Capitolo 8 delle presenti dispense.